

Prot. 1342/G2 del 9-3-2012

# Contratto collettivo a livello di Istituzione scolastica



**"Istituto d'Istruzione Superiore "Cestari - Righi" Chioggia**

per l'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA  
DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
art. 6, comma 2, lett. k CCNL/2007



L'anno 2017, il giorno 9 del mese di marzo presso l' Istituto d'Istruzione Superiore "Cestari - Righi" di Chioggia, in sede di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica,  
ai sensi dell'art. 6 del CCNL/ 2007, comma 2 lett. k,



TRA

la delegazione di parte pubblica - Dirigente Scolastico Zennaro Antonella -



la RSU - Salvagno Enrico (CISL), Azzalin Arsenia (UIL),  
Boscolo Natacia (GILDA),



le OO.SS. -FLC-CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA -

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

## **Art. 1- Campo di applicazione e durata**

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dopo 45 giorni, trascorsi senza rilievi, dall'invio dell'ipotesi di contratto collettivo - sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale e dal dirigente scolastico- ai revisori dei conti. Eventuali rilievi ostativi, in materia di compatibilità dei costi, sono portati a conoscenza delle OO.SS., della RSU e del dirigente scolastico per la riapertura della contrattazione.

## **Art. 2 - Soggetti tutelati**

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che prestano servizio nell'istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività didattiche -curricolari ed extracurricolari- prevedono espressamente la frequenza e l'uso di aule, laboratori, l'uso di macchine e strumenti, l'uso di palestre e altri spazi.

3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

### **Art. 3 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico**

1. In qualità di datore di lavoro, individuato ai sensi del D.M. 292/96, il Dirigente Scolastico ha gli obblighi, in materia di sicurezza, previsti nel D.L.vo 81/2008, come modificato dal D.L.vo 106 del 3 agosto 2009. Tra l'altro, e a solo titolo esemplificativo, si indicano: l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; la redazione del documento di valutazione dei rischi.

2. Indice, almeno due volte all'anno, riunioni di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, il rappresentante dei lavoratori, il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e il medico competente, ove nominato.

3. Nel corso delle riunioni il DS sottopone all'esame dei partecipanti quanto previsto dalle norme vigenti. A puro titolo esemplificativo: il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute, le segnalazioni in materia fatte pervenire dai soggetti tutelati di cui all'art. 2, le segnalazione del RLS.

4. Il DS decide se accogliere, in tutto o in parte suggerimenti e proposte emersi durante le riunioni assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi pervenuti e risultanti dall'apposito verbale, che dovrà essere redatto ad ogni riunione, a cura dell'Amministrazione.

### **Art. 4 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

1. Per la consultazione e partecipazione del RLS si rinvia alla sezione VII - artt. 47-51- del D.L.vo n. 81/2008 - come modificato dal D. L.vo 106 del 3 agosto 2009 - e al Capo VII - tutela della salute nell'ambiente di lavoro- artt. 72-76- del CCNL/2007.

### **Art. 5 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

1. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Art. 6- La formazione delle classi - il piano di utilizzo -**

1. Nel quadro dell'intero sistema di prevenzione la formazione delle classi si avvia con le domande di iscrizione da parte degli alunni. Sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti, che la Scuola ha il compito di richiedere all'Ente proprietario.

2. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

#### **Art. 7 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).**

1. Nelle scuole con fino a 200 dipendenti (solo docenti e ATA) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
2. Il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra il personale interno all'unità scolastica o interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti previsti dalle norme e che si dichiara a tal fine disponibile.
3. In assenza di personale interno di cui sopra, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 la prestazione del RSPP si configura come contratto di collaborazione e pertanto il compenso non è liquidato a carico del fondo di Istituto.
5. La RSU, ai sensi del CCNL/2007, art. 6, lettera f), ha diritto ad ottenere l'informazione preventiva sui criteri di individuazione, sulle modalità di utilizzazione, sull'eventuale compenso corrisposto (art. 11, comma 8 del D.L.vo 150/2009).
6. Per quanto sopra premesso, in questo Istituto il datore di lavoro
  - svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione;
  - designa responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'a.s. 2016/17 l'ing. Signoretto Sandro.

#### **Art. 8 - La somministrazione farmaci**

1. Nel caso di presenza di alunni bisognosi della somministrazione di farmaci, la Scuola provvede alle necessità con la stipula di appositi accordi e/o provvede a predisporre un "*Modello integrato di prevenzione gestione e assistenza scolastica*", che va realizzato con il contributo di tutti gli operatori (che a vario titolo operano nella scuola e anche di quelli che operano per la scuola - ULS, Ente Locale, famiglia-) e che deve prevedere le modalità concrete per assicurare la gestione ordinaria - la somministrazione dei farmaci - e la gestione dell'emergenza -farmaci salvavita- .
2. E se nessuno tra il personale dipendente fosse disponibile alla somministrazione dei farmaci è obbligo della ULS assicurare un infermiere a Scuola per l'eventuale insorgenza di una specifica necessità assegnando all'alunno un infermiere per l'intero orario scolastico (Tribunale di Roma, sentenza n. 2779/2002 - I sezione Lavoro. Anche Tribunale di S. Maria Capua Vetere 2004; Ancona 2004 e Ancona 2005).

#### **Art. 9 Stress lavoro correlato**

1. Considerato che la comunità scientifica internazionale ha definitivamente ritenuto a rischio di SLC tutti coloro che esercitano la professione docente, nel DVR vanno comprese le seguenti azioni, complementari tra loro. Nell'ordine:
  - La ricognizione del danno: valutazione e monitoraggio annuale degli indici oggettivi di disagio mentale professionale nella scuola (eventi sentinella); (artt. 15 e 37 del D.L. 81/08).

· La prevenzione del danno: formazione obbligatoria dei lavoratori sui rischi professionali da SLC e sui diritti/doveri e strumenti per la tutela della salute nel ricorso all'accertamento medico in Collegio Medico di Verifica (CMV); (artt. 17 e 28 del D.L. 81/08).

· La riparazione del danno: condivisione del disagio tra docenti e garanzia ai lavoratori di un eventuale ricorso a un primo consulto medico; (artt. 20 e 37 del D.L. 81/08).

2. La riduzione e gestione del danno: supporto al dirigente nel decidere se, come e quando richiedere l'accertamento medico d'ufficio in CMV (evitando così denunce per omissione d'atti d'ufficio), supervisione nella stesura della relazione di accompagnamento per il collegio medico (senza però esporsi al rischio di denunce per mobbing) ai sensi dell'art.15 DPR 461/01.

#### Art. 10 - Rinvio

1. Il presente contratto integrativo è predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo, dal D.L.vo 626/94, come modificato dal D. L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e dal D. L.vo 106 del 3 agosto 2009; dal D.L.vo 242/96, dal D.M. 292/96; dal CCNQ 1996; dal D.M. 382/98; dal CCNL del 7 ottobre 2007 -capo VII- ; dal D. L.vo n. 81 del 9 aprile 2008; dal DPR 81/2009; dal D. L.vo 106 del 3 agosto 2009.

2. A questa istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi, sulla legislazione in materia di igiene, sicurezza, edilizia scolastica etc (DPR 29/7/82, n. 577; D.L.vo 15/8/71, n. 277; D.M. Interno 26/8/92; DPR 12/1/98, n. 37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9).

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali comunque vigenti.

#### Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

Antonella Zennaro

Antonella Zennaro

I rappresentanti sindacali

di Istituto:

Salvagno Enrico ( CISL)

Enrico Salvagno

Azzalin Arsenia (UIL)

Arsenia Azzalin

Boscolo Natascia (GILDA)

Natascia Boscolo

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali :

FLC-CGIL Giuseppe Scifumallo

CISL Enio Silvani

UIL Antonio Anselmi

SNALS Roberto Corno

GILDA \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*